

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6928 del 03/12/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 Ditta SGS Estate Srl - Modifica Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, con sede legale in via Natta n.1, Antegnate (BG) e impianto localizzato in via Medicine n.1937, Spilamberto (MO). Pratica Arpae n. 19414/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7214 del 03/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Ditta SGS Estate Srl - Modifica Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, con sede legale in via Natta n.1, Antegnate (BG) e impianto localizzato in via Medicine n.1937, Spilamberto (MO). Pratica Arpae n. 19414/2025

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

La ditta SGS ESTATE SRL, con sede legale in via Natta n.1, Antegnate (BG) e impianto localizzato in via Medicine n.1937, Spilamberto (MO), è attualmente autorizzata, con Determinazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m., a svolgere attività di gestione rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in via Medicine n.1937, Spilamberto (MO).

L'autorizzazione comprende l'autorizzazione alla gestione rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e il Nulla Osta acustico.

In particolare, la ditta effettua le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero R5 dei rifiuti di cui al codice EER 191205 "vetro" per un quantitativo di 60.000 t/a.

VISTA l'istanza che la Ditta ha presentato in data 23/05/2025 (prot. n.95282), successivamente revisionata e trasmessa in data 30/06/2025 (prot. n. 117242), con la quale la Ditta chiede di installare una torre di lavaggio per

ridurre le sostanze odorigene solubili e migliorare l'efficacia del filtro a maniche e dello stadio a carboni attivi a servizio dell'emissione E4.

DATO ATTO CHE:

con nota prot. n.120014 del 03/07/2025 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90, alla quale sono stati invitati: Comune di Spilamberto, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

con nota prot. n. 207597 del 21/11/2025 la scrivente Agenzia ha chiesto alla Ditta chiarimenti in merito all'ottemperanza delle prescrizioni n. 1 e 2 della Determinazione n. DET-AMB-2024-237 del 17/01/2024, che autorizzano la realizzazione della modifica della camera di combustione dell'essiccatore in ottemperanza alla prescrizione n. 5 dell'Allegato Aria della Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e la Ditta, in data 24/11/2025 (prot. n. 208414), ha trasmesso i chiarimenti richiesti.

PRESO ATTO CHE:

con nota prot. n. 136671 del 25/07/2025, il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE ha trasmesso una richiesta di integrazioni;

con nota prot. n. 136056 del 29/07/2025, HERAcquaModena srl ha trasmesso il proprio parere, sostanzialmente favorevole, alla modifica richiesta;

con nota prot. n. 138290 del 31/07/2025, ARPAE ha trasmesso la richiesta di integrazioni, chiedendo alla Ditta di trasmettere la documentazione integrativa entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;

con nota prot. n. 159968 del 09/09/2025, la Ditta ha chiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni;

con nota prot. n.166394 del 19/09/2025, Arpae ha concesso la proroga;

con nota prot. n. 182303 del 15/10/2025, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota prot. n. 185475 del 20/10/2025, il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE ha trasmesso la propria istruttoria tecnica, con prescrizioni;

CONSIDERATO CHE in data 11/06/2025 la scrivente Agenzia ha fatto richiesta della comunicazione Antimafia alla Prefettura di Bergamo (N° protocollo: PR_BGUTG_Ingresso_0081138_20250611).

VERIFICATO CHE sono trascorsi i 30 giorni di cui al comma 4 dell'art.88 del d.lgs.159/2011.

PRESO ATTO dell'autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 d.lgs.159/2011 a firma dell'amministratore delegato della Ditta, in riferimento a sé ed a tutti i soggetti di cui all'art. 85 (prot. 204133 del 18/11/2025), decorso il termine di cui al comma 4 dell'art.88, trattandosi di soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, si procede ai sensi del comma 4-bis dell'art.88 di cui al d.lgs.159/2011, in assenza della comunicazione antimafia.

CONSIDERATO CHE le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006, che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi: 50 t x 140 €/t = 7.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi: 60.000 t/a x 12 €/t = 720.000,00 €; con un

importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 740.000,00 €

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE il presente atto sostituisce, rispetto alla Determina n. DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m., i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'Allegato Aria del presente atto;

DATO ATTO, inoltre, CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di assentire alla domanda di modifica della Autorizzazione unica rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023, successivamente modificata con Determinazione n. DET-AMB-2024-237 del 17/01/2024 e DET-AMB-2024-5477 del 08/10/2024 ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, alla ditta SGS ESTATE SRL, con sede legale in via Natta n.1, Antegnate (BG) e impianto localizzato in via Medicine n.1937, Spilamberto (MO), nel nome del suo rappresentante pro-tempore, relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, i seguenti titoli abilitativi, pareri, nulla osta:

Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
--

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della Determinazione n. DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m.:

“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”,
“Planimetria emissioni - Giugno 2025”

4. Di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m. per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
5. Di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
6. Di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **740.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
7. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
8. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento resta confermata al 25/07/2033** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
9. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
10. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
11. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
12. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.

13. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
14. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
15. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al proponente una copia.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO ARIA

Ditta SGS ESTATE SRL, con sede legale in via Natta n.1, Antegnate (BG) e impianto localizzato in via Medicine n.1937, Spilamberto (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SGS ESTATE SRL, presso lo stabilimento sito in Via Medicine n. 1937, Spilamberto (MO), svolge attività di recupero rifiuti non pericolosi in virtù dell'Autorizzazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m., ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

In data 23/05/2025 (prot. n.95282) la Ditta ha trasmesso istanza di modifica, successivamente revisionata e trasmessa in data 30/06/2025 (prot. n. 117242), per installare una torre di lavaggio finalizzata a ridurre le sostanze odorigene solubili e migliorare l'efficacia del filtro a maniche e dello stadio a carboni attivi a servizio dell'emissione E4.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, nello stabilimento è prevista:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: E1, E2, E3, E5, E6;
- la modifica non sostanziale del punto di emissione E4.

Impatti prevalenti: *Polveri, COV, Sostanze odorigene*

Contesto urbanistico e sensibilità ambientale: *complesso caratterizzato dalla compresenza di edifici artigianali e residenziali in contesto agricolo, con presenza di residenze nelle immediate vicinanze dello stabilimento.*

Stato della qualità dell'aria: *Superamento PM10 e NOx (Pianura Ovest)*

Presenza di sostanze di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006: *non oggetto di modifica - invariato*

Consumo di materie prime: *non oggetto di modifica - invariato*

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'Autorizzazione rilasciata da ARPAE n.DET-AMB-2023-3784 del 25/07/2023 e s.m..

VISTA ed esaminata la documentazione trasmessa con l'istanza presentata in data 23/05/2025 (prot. n.95282), successivamente revisionata e trasmessa in data 30/06/2025 (prot. n. 117242), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica relativa all'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, e le relative integrazioni pervenute ad Arpae SAC di Modena il 15/10/2025 (prot. n. 182303).

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio:

- nota prot. n. 136671 del 25/07/2025, il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE ha trasmesso una richiesta di integrazioni;
- nota prot. n. 136056 del 29/07/2025, HERAcquaModena srl ha trasmesso il proprio parere, sostanzialmente favorevole, alla modifica richiesta;
- nota prot. n. 185475 del 20/10/2025, il Presidio Territoriale - Distretto Area Sud di ARPAE ha trasmesso la propria istruttoria tecnica, con prescrizioni;

CONSIDERAZIONI

Visto l'impegno della ditta a rispettare i limiti di emissione inferiori a quelli fissati dalla normativa regionale in materia.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Il Gestore ha proposto uno schema impiantistico che prevede la realizzazione di un by pass sul filtro a carboni attivi e un by pass sulla torre di lavaggio oggetto della presente istanza a soli fini manutentivi.

In condizioni di regime il flusso gassoso dovrà attraversare tutti i 3 stadi filtranti previsti in serie nel seguente ordine: Filtro a Maniche, Carboni Attivi, Torre di lavaggio.

Le condotte di by pass saranno dotate di una valvola pneumatica collegata ad un sistema informatico collegato ad un computer in cui verranno registrati i dati di funzionamento.

Quando l'impianto di lavorazione che genera gli effluenti gassosi convogliati a E4 è attivo, le manutenzioni dei filtri dovranno essere effettuate in tempi diversi e mai contemporaneamente su entrambi (carboni attivi e impianto di abbattimento ad umido).

Quando verrà eseguita la manutenzione alla torre di lavaggio (o ai carboni attivi) la relativa valvola di by pass sarà aperta e registrata sul sistema per il periodo manutentivo. Se in tale situazione venisse aperta anche l'altra valvola di by pass, l'impianto verrà fermato automaticamente portando alla registrazione del fermo sul sistema.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante, e denominate come sotto riportato.

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emis sione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Alte zza m	Durata ore/g	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E1	Preparazione composti	10.000	8,5	24	Polveri totali	6,6 (*)	Filtro a tessuto	semestrali
E2	Sfiati silos+ aspirazione bocca di carico	12.000	8	24	Polveri totali	6,6 (*)	Filtro a cartucce	semestrali
E3	Stufa per la determinazione della perdita al fuoco-laboratorio	1.000	10	24	attività a emissioni scarsamente rilevanti			
E4	Essiccatore impianto n. 1	5.500	10	24	Polveri totali	6,6 (*)	Filtro a maniche + adsorbitore a carboni attivi + Abbattitore ad Umido	semestrali
					C.O.V. (espressi come C-Organico Totale)	33(*)		

E5	Macinazione, vagliatura, carico silos, con sistemi meccanici (canala vibrante, nastri trasportatori, elevatori a tazze)	24.000	10	24	Polveri totali	6,6 (*)	Filtro a maniche con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrali
E6	Supero	1.500	10	24	Polveri totali	13,3 (*)	Filtro a maniche con sistema di pulizia ad aria compressa	semestrali

(*) proposta aziendale

2. La ditta deve garantire l'adeguata manutenzione e la tenuta nel tempo dei sistemi e dei condotti di aspirazione.
3. A seguito dell'installazione della torre di lavaggio ad umido e della modifica della camera di combustione deve essere effettuata sull'emissione E4, oltre ai monitoraggi periodici già previsti in autorizzazione, anche la caratterizzazione (determinazione singoli composti) dei Composti Organici Volatili (UNI CEN/TS 13649:2015). Tali analisi dovranno essere effettuate entro 60 giorni dal ricevimento dell'Atto Autorizzativo e saranno da ripetere dopo 6 mesi. I referti analitici dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro 60 giorni dall'effettuazione di ciascun campionamento, accompagnati da una relazione tecnica.
4. La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato o smaltito con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti oppure dovrà risultare dai documenti attestanti il suo invio alla rigenerazione.
5. Relativamente all'emissione n. 4, deve essere installato un misuratore di temperatura della corrente di ingresso dell'Adsorbitore a carboni attivi che non può eccedere i 40° C.
6. Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di depurazione, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:
 - Abbattitori ad umido:
 1. Misuratore istantaneo della portata o del volume oppure un flussometro del liquido di lavaggio;
 2. Sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio.
7. Lo smaltimento di liquidi di lavaggio e/o fanghi prodotti dall'abbattitore ad umido deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.
8. L'impresa adotta un "SISTEMA DI GESTIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI PER LA PREVENZIONE, CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA", basato su:
 - Procedure di controllo ambientale,
 - Istruzioni operative finalizzate all'adempimento delle prescrizioni autorizzatorie,
 - Registrazione dei controlli ambientali,
 - Procedure di gestione delle anomalie e delle emergenze.

In particolare la raccolta di dati e informazioni è finalizzata alla verifica dei risultati ottenuti grazie all'evoluzione impiantistica e gestionale e costituisce indicatore di efficacia delle misure di miglioramento messe in campo.

Al fine di agevolare l'attuazione del sistema è allegato alla presente autorizzazione apposito Manuale operativo completo di Tabelle Registri.

Sulla base dei risultati ottenuti, il citato SdG potrà essere sottoposto a revisione.

9. Il materiale vetroso da essiccare deve sempre presentarsi privo di residui di carta e collanti.
10. I gas derivanti dalle fasi di essiccazione devono essere convogliati all'impianto di depurazione a carboni attivi ad una temperatura non superiore a 70°C.
 Nel caso in cui da campionamenti ARPAE si rilevassero ridotte rese di abbattimento delle SOV od elevate concentrazioni di Sostanze Odorigene, gli impianti a servizio dell'emissione n. 4 (Essiccatore) dovranno essere dotati di idonei sistemi di condensazione dei vapori e di riduzione della temperatura delle emissioni a monte del depuratore a valori inferiori a 40°.
11. La tubazione di aspirazione della bocca di carico deve essere presidiata da apposito sistema d'allarme: installazione di un flussimetro a filo termico per la misura della portata d'aria con trasmissione a quadro e segnale di allarme per diminuzione di flusso al di sotto di set-point fissato al 70% del valore di progetto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori) sull'emissione E4:

12. le condotte di bypass previste a fini manutentivi sia a servizio dell'adsorbitore a carboni attivi che a servizio dell'abbattitore ad umido dovranno essere dotate di un sistema che consenta la registrazione dello stato di apertura dei relativi condotti di bypass.
13. In caso di apertura contemporanea di entrambi i condotti di bypass dovrà essere fermata la lavorazione da cui si originano gli effluenti gassosi e tale fermata dovrà risultare da opportune registrazioni.
14. le registrazioni dovranno essere conservate per almeno 5 anni e tenute a disposizione degli enti di controllo.

Emissioni diffuse:

15. E' vietato lo stoccaggio in area esterna, di materiale stoccato alla rinfusa e/o in big-bags.
16. E' vietato lo svolgimento di attività in area esterna, compreso il transito di muletti ed automezzi, dalle 22.00 alle 06.00 e nei giorni festivi e prefestivi; nei giorni prefestivi è ammesso in esterno solo transiti di muletti per la manutenzione.
17. Le superfici esterne dello stabilimento devono risultare sempre pulite, non devono essere presenti depositi o residui di materiale vetroso di ogni dimensione granulometrica ed in particolare di quello allo stato polverulento.
18. La pulizia periodica delle aree esterne deve essere condotta giornalmente, senza risollevarimento di polvere.
19. E' fatto obbligo mantenere chiusi tutti i portoni auto-chiudenti dello stabilimento in modo da minimizzare le emissioni diffuse polverulente all'esterno ed ottimizzare l'efficienza degli impianti di aspirazione/captazione, fatta eccezione per i tempi strettamente necessari al passaggio di persone o mezzi.
20. Eseguire controlli sull'integrità delle strutture filtranti con periodicità almeno mensile ed annotare i risultati sui Registri di cui al *"Manuale della gestione dei controlli e delle manutenzioni per la prevenzione, contenimento e abbattimento delle emissioni in atmosfera"*.
21. Gestire in modo accurato le operazioni di scarico/carico in area cortiliva.

22. Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

- a. L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
- b. Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla

modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

23. **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite:** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

24. **Autocontrolli:** La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:
- **Semestrale** per i punti di emissione n. **1, 2, 4, 5, 6**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Presidio territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

25. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori):** I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli Adsorbitori a carboni attivi devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

26. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie:** Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

27. **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera:**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM metodi normati e/o ufficiali altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.